

Quale il corretto trattamento economico del dipendente in stato di malattia durante il periodo di prova?

Come precisato dall'art. 20 "Periodo di prova", comma 5 del CCNL del 21 maggio 2018 "*Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova*

".

In base alla richiamata norma, pertanto, ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al dipendente che si sia assentato per malattia durante il periodo di prova, occorre fare riferimento alla disciplina di cui all'art. 36, comma 10, del richiamato CCNL del 21 maggio 2018, come per il restante personale (non in prova), in quanto, fermo restando la previsione del periodo massimo di conservazione del posto ex art. 20 comma 4, non è previsto un meccanismo di riproporzionamento delle modalità di calcolo della retribuzione durante detto periodo di comporto.

Si precisa, inoltre, che la disciplina contrattuale che regola il generale sistema di computo, sia con riferimento alla verifica del rispetto del periodo massimo di conservazione del posto che della determinazione del trattamento economico da corrispondere al dipendente in occasione di ogni periodo morbosio, trova applicazione nei confronti di tutto il personale in servizio, ed evidentemente, anche di coloro che siano stati assunti da meno di un triennio.